Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 70° — Roma - Sabato, 17 agosto 1929 - Anno VII — Numero 191

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso **l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » nel Ministero delle Finanze** (Telefono 53-686), ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

Le richieste di abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *Boffi Angelo*, via Umberto I, 13. — Ancona: *Fogola Giuseppe*, Corso Vittorio Emanuele, 30. — **Aquila:** *Agnelli F.*, via Principe Umberto, 25. — Arezzo: *Pellegrini A.*, via Cavour, 15. — Ascoli Piceno: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — **Asmara:** *A. A. e F. Cicero*. — Avellino: *Leprino C.* — Bari: *Libr. editr. Favia Luigi & Guglielmo*, via Sparano, 36. — Belluno: *Silvio Benetta, editore*. — **Benevento:** *Tomaselli E.*, Corso Garibaldi, 219. — Bengasi: *Russo Francesco*. — Bergamo: *Libr. inter. Istit. Ital. di Arti Grafiche dell'A.L.I.* — **Bologna:** *Libr. editr. Cappelli Licinio*, via Farini, 6. — Brescia: *Castoldi E.*, Largo Zanardelli. — Bolzano: *Rinfreschi Lorenzo*. — Brindisi: *Carlucci Luigi*. — **Caltanissetta:** *P. Milia Russo*. — Campobasso: *Colaneri Giovanni « Casa Molisana del libro »*. — Caserta: *F. Croce e Figli*. — Catania: *Libr. Editr. Giannotta Nicolò*, via Lincoln, 271-275; *Società Editrice internaz.*, via Vittorio Emanuele, 135. — Catanzaro: *Scaglione Vito*. — Chieti: *F. Piccirilli*. — Como: *Nani e C.* — Cosenza: *Intendenza di finanza* (Servizio vendita). — Cremona: *Libreria Sonzogno E.* — Cuneo: *Libreria Editrice Salomone Giuseppe*, via Roma, 68. — Enna: *G. B. Buscemi*. — Ferrara: *G. Lunghini e F. Bianchini*, piazza Pace, 31. — Firenze: *Rossini Armando*, piazza Unità Italiana, 9; *Ditta Bemporad e Figlio*, via del Proconsole, 7. — Fiume: *Libr. Pop. « Minerva »*, via Galilei, 6. — Frosinone: *Grossi prof. Giuseppe*. — Foggia: *Pilone Michele*. — Forlì: *Archetti G.*, Corso Vitt.Em., 12. — Genova: *Libr. Fratelli Treves dell'A.L.I.*, *Soc. Editr. Intern.*, via Petrarca, 22-24-t. — Grosseto: *Signorelli F.* — Gorizia: *Paternolli G.*, Corso Giuseppe Verdi, 37. — Imperia: *S. Benedusi*: *Cavillotti G.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *P. M. Ricci*. — Mantova: *U. Mondovi*, Corso Vittorio Emanuele, 54. — Messina: *Ferrara Vincenzo*, viale San Martino, 45; *G. Principato*; *D'Anna Giacomo*. — Milano: *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima Libraria Italiana*, Galleria Vittorio Emanuele nn. 64, 66, 68; *Società Editrice Internazionale*, via Bocchetto, 8; *A. Vallardi*, via Stelvio, 2; *Luigi di Giacomo Pirola*, via Arcivescovado n. 1; *Libreria Italia*, via Durini n. 1. — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote*, Portico del Collegio. — Napoli: *Paravia & Treves*, via Guglielmo S. Felice, 49; *Raffaele Majolo e Figlio*, via T. Caravita, 30; *A. Vallardi*, via Stelvio n. 2. — Novara: *R. Guaglio*, Corso Umberto I, 26; *Ist. Geogr. De Agostini*. — Nuoro: *Margaroli G.* — Padova: *A. Draghi*, via Cavour, 9. — Palermo: *O. Fiorenza*, Corso Vittorio Emanuele, 355. — Parma: *Libreria Fiaccadori*, via al Duomo, 20-21; *Società Editrice Internazionale*, via del Duomo, 20-26. — Pavia: *Bruni & Marelli*. — Perugia: *Natale Simonelli*. — Pesaro: *Rodope Gennari*. — Piacenza: *Editore V. Porta*, via Cavour, n. 10-12. — Pisa: *Minerva (già Bemporad) Riunite Sottoborgo*. — Pistoia: *A. Pacinotti*. — Pola: *Schmidt*, piazza Foro, 17. — Potenza: — *Ditta Raffaele Marchesiello*. — Ravenna: *E. Lavagna & Figli*. — Reggio Calabria: *R. D'Angelo*. — Reggio Emilia: *Luigi Bonvicini*, via Felice Cavallotti. — Rieti: *A. Tomassetti*. — Roma: *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, Galleria Piazza Colonna; *A. Signorelli*, via degli Orfani, 88; *Maglione*, via Due Macelli, 88; *Mantegazza degli Eredi Cremonesi*; via 4 Novembre, 145; *Stamperia Reale*, vicolo del Moretto, 6; *A. Vallardi*, Corso Vittorio Emanuele; *Libreria Littorio*, Corso Umberto, 330; *Istituto Geografico de Agostini*, via della Stamperia, 64-65; *Libreria Scienze e Lettere del dott. G. Bardi*, piazza Madama, 19-20. — Rovigo: *G. Marin*, via Cavour, 48. — Sansevero: *Luigi Venditti*, piazza Municipio, 9. — Sassari: *G. Ledda*, Corso Vittorio Emanuele, 14. — Savona: *Pietro Lodola*. — **Siena:** *Libreria S. Bernardino*, via Cavour, 42. — Siracusa: *C. Greco*. — Sondrio: *E. Zarucchi*, via Dante, 9. — Spezia: *A. Zacutti*, via Felice Cavallotti, 3. — Taranto: *Fratelli Filippi*, via Archita. — Teramo: *L. D'Ignazio*. — Terni: *Stabilimento Alterocca*. — Torino: *Editrice F. Casanova & C.*, piazza Carignano; *Soc. Editr. Intern.*, via Garibaldi, 20; *Fratelli Treves dell'A.L.I.*, via S. Teresa, 6; *Libreria S. Lattes & C.*, via Garibaldi, 3. — Trapani: *Giuseppe Banci*, Corso Vittorio Emanuele, 82. — Trento: *Edit. Marcello Disertori*, via S. Pietro, 6. — Treviso: *Longo & Zoppelli*. — Trieste: *Licinio Cappelli*, Corso Vittorio Emanuele, 12; *Treves & Zanichelli*, Corso Vittorio Emanuele, 27. — Tripoli: *Libreria Minerva di Cacopardo Fortunato*, Corso Vittorio Emanuele. — Udine: *Alfonso Benedetti*, via Paolo Sarpi, 41. — Varese: *Maj & Malnati*. — Venezia: *Umberto Sormani*, via Vittorio Emanuele, 3844. — Vercelli: *Bernardo Cornale*. — Verona: *Remigio Cabianca*, via Mazzini, 42. — Vicenza: *Giovanni Galla*, via Cesare Battisti. — Viterbo: *Fratelli Buffetti*. — Zara: *E. De Sconfeld*, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — Torino: *Rosemberg & Sellier*, via Maria Vittoria, 18. — Milano: *Casa Editrice Ulrico Hoepli*, Galleria de Cristoforis.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO. — *Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo.* — Buenos Ayres: *Italianissima Libreria Mele*, via Lavalle, 485. — Lugano: *Alfredo Arnold*, Rue Luvini Perreghini. — Parigi: *Società Anonima Libreria Italiana*, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI GENERALI D'INGROSSO. — *Messaggerie Italiane*: Bologna, via Milazzo, 11; Firenze, Canto dei Nelli, 10; Genova, via degli Archi P. Monum; Milano; Napoli, via Mezzocannone, 7; Roma, via del Pozzetto, 118; Torino, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVERTENZA.

In conseguenza del trasferimento della gestione della Libreria dello Stato all'*Istituto Poligrafico dello Stato*, a decorrere dal 1° luglio 1929-VII il conto corrente postale 1-2640 del Provveditorato Generale sarà invece intestato all'*Istituto Poligrafico* medesimo.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoca di onorificenza.

Con R. decreto 27 maggio 1929-VII su proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, vennero revocati i Regi decreti 16 aprile 1916, 5 febbraio 1922 e 28 dicembre 1924, coi quali Iacapraro Luigi fu Francescantonio venne insignito rispettivamente delle onorificenze di cavaliere, ufficiale e commendatore della Corona d'Italia.

(4795)

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2066.**

LEGGE 19 luglio 1929, n. **1416.**

Creazione dell'« Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'Ente nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con sede in Milano, riconosciuto giuridicamente con R. decreto 28 novembre 1926, n. 2154, è trasformato secondo l'ordinamento stabilito dalla presente legge e funzionerà secondo le norme dello statuto da approvarsi nei termini ed ai sensi del successivo art. 9.

L'Ente predetto assume la denominazione di « Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro ».

Art. 2.

L'Istituto nazionale ha personalità giuridica propria ed ha sede in Milano.

Art. 3.

Scopi dell'Istituto sono: il ricovero, la cura, compresa l'ortopedia e la fornitura di protesi, la rieducazione professionale, il collocamento ed in genere ogni altra forma di assistenza a favore dei grandi invalidi del lavoro.

Per il raggiungimento degli scopi suddetti, l'Istituto nazionale, oltre che servirsi dei propri istituti di ricovero e di cura, può stipulare apposite convenzioni con la Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro, con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti od istituzioni forniti di mezzi idonei.

Le convenzioni predette devono essere approvate dal Ministero dell'economia nazionale.

Art. 4.

Agli effetti della presente legge si considerano grandi invalidi del lavoro coloro che in conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia professionale abbiano subito una inabilità permanente che riduca la capacità lavorativa normale di almeno quattro quinti.

Art. 5.

L'Istituto nazionale provvede al proprio funzionamento:

1° coi contributi obbligatori che gli Istituti assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nell'industria e nell'agricoltura saranno tenuti a pagare annualmente secondo le disposizioni dell'art. 10;

2° con le rendite delle attività patrimoniali da esso possedute, dei lasciti, donazioni ed assegnazioni che fossero fatte in suo favore da enti o da privati, e con altre eventuali entrate straordinarie.

Art. 6.

L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è amministrato da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, e composto:

a) di un presidente;

b) di un rappresentante della Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro;

c) di due rappresentanti degli enti mutui assicuratori, e cioè uno per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie, ed uno per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura;

d) di un rappresentante della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'industria ed uno della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura;

e) di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e di uno della Confederazione nazionale fascista dell'agricoltura;

f) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

I rappresentanti di cui alle lettere *d*) ed *e*) debbono essere designati dalla rispettive Confederazioni nazionali e la loro nomina deve essere approvata dal Ministero delle corporazioni.

Il Consiglio nominerà nel proprio seno un vice-presidente.

I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto.

Art. 7.

Il controllo sulla gestione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 184 del Codice di commercio, è affidato ad un Collegio di sindaci composto di tre membri effettivi e di due supplenti. Due dei sindaci effettivi sono designati dal Ministero delle corporazioni, uno per le associazioni di datori di lavoro, ed uno per quelle dei lavoratori previste dall'articolo precedente.

I componenti del Collegio sindacale sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, durano in carica per lo stesso periodo stabilito per il Consiglio di amministrazione, e possono essere riconfermati.

Art. 8.

L'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

I bilanci preventivi, le deliberazioni che ne modificano gli stanziamenti, ed i conti consuntivi, sono comunicati per l'approvazione al Ministero predetto, al quale devono essere sottoposte anche le deliberazioni che importino variazione di patrimonio.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione, di cui all'art. 6, sarà nominato entro il termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Entro un mese dal proprio insediamento il Consiglio predisporrà e trasmetterà, per l'approvazione, al Ministero dell'economia nazionale, lo statuto nel quale saranno stabilite le norme per l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituto.

Art. 10.

I contributi di cui al n. 1 dell'art. 5 sono commisurati in una quota non superiore al 3 per cento dei premi o dei contributi annui di assicurazione. Per gli Istituti esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nelle industrie il coefficiente di proporzionalità è stabilito in ragione dei premi o contributi di assicurazione, riscossi nell'anno precedente, mentre per quelli esercenti l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro agricolo esso è stabilito in ragione del contributo complessivo medio di assicurazione incassato negli ultimi quattro anni precedenti da ciascuno di essi e per ogni compartimento di assicurazione agricola.

Le misure dei contributi sono stabilite annualmente ed approvate con decreto del Ministro per l'economia nazionale, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

I contributi sono liquidati entro il mese di aprile di ciascun anno e gli Istituti assicuratori ne effettueranno il versamento all'Istituto nazionale entro il successivo mese di maggio.

Art. 11.

Qualora il raggiungimento degli scopi dell'Istituto nazionale lo richieda, la Cassa nazionale infortuni potrà concedere allo stesso mutui sul proprio fondo di assistenza e fino a concorrenza di un ventesimo del fondo stesso, rimborsandosene l'importo, con i relativi interessi, in un periodo non superiore ai 25 anni, sul provento dei contributi di cui all'art. 10 alle condizioni e con le garanzie da stabilirsi in convenzioni da sottoporsi alla preventiva approvazione del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 12.

Gli Istituti assicuratori di cui al n. 1 dell'art. 5 della presente legge hanno obbligo di denunziare all'Istituto nazionale i grandi invalidi del lavoro fornendo altresì tutte le notizie e le informazioni che fossero ad essi richieste dall'ente predetto.

Art. 13.

Sono estese all'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro tutte le esenzioni fiscali stabilite dall'art. 11 della legge 25 marzo 1917, n. 481, modificata con il decreto-legge Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, a favore dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli invalidi di guerra.

Art. 14.

L'ordinamento dato all'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro con la presente legge potrà essere modificato con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto con quello delle corporazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Con provvedimento analogo sarà determinata la destinazione del residuo patrimonio dell'Istituto, ove esso fosse sciolto o venisse per qualsiasi ragione a cessare.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme regolamentari eventualmente necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a S. Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2067**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1419**.

Modifica alle disposizioni circa la nomina del presidente del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale del 26 novembre 1916, n. 1640, sull'amministrazione e la tutela del Pio istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali riuniti di Roma:

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al primo comma dell'art. 2 del decreto-legge Luogotenenziale 26 novembre 1916, n. 1640, è sostituito il seguente:

« Il presidente è nominato con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per le finanze ».

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il Capo del Governo, Ministro proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 66. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2068**.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1421**.

Norme per la liquidazione del Consorzio fascista spazzini privati di Milano e per la liquidazione dei Consorzi di cooperative.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, che detta norme per la liquidazione coatta dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative;

Visto il R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, in base al quale è stato preposto un commissario governativo alla gestione straordinaria della Cooperativa Consorzio fascista spazzini privati di Milano;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere in merito alla liquidazione dell'ente ed alla sistemazione dei suoi rapporti e ciò allo scopo di non turbare il servizio di cui la Cooperativa è concessionaria;

Ritenuta altresì la necessità urgente ed assoluta di determinare gli effetti del citato R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, in rapporto alle retribuzioni ed alle indennità di licenziamento del personale dei consorzi degli enti cui è applicabile tale decreto;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, sulla liquidazione coatta dei Consorzi e delle Associazioni di cooperative sono estese alla Cooperativa Consorzio fascista spazzini privati, con sede in Milano.

Art. 2.

I crediti per indennità di licenziamento e retribuzioni spettanti agli impiegati verso i Consorzi e le Associazioni di cooperative posti in liquidazione coatta, nonchè i crediti per indennità di licenziamento degli operai e per i salari ad essi dovuti in dipendenza di prestazioni date nel mese precedente al provvedimento di liquidazione emesso in base all'art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1554, sono collocati nei piani di reparto che saranno formati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, col grado di privilegio di cui all'art. 773, n. 1, del Codice di commercio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 68. — MANCINI.

Numero di pubblicazione **2069.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1422.**

Conferimento al podestà di Genova di poteri straordinari per il riordinamento dei servizi municipali del gas e del personale dipendente.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929, il podestà di Genova è autorizzato, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale dell'Azienda municipale del gas, di qualunque ufficio e grado;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 287, *foglio* 69. — FERZI.

Numero di pubblicazione **2070.**

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. **1423.**

Conferimento di poteri straordinari all'Amministrazione provinciale di Genova per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1929, l'Amministrazione provinciale di Genova è autorizzata, in deroga a qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, generale o speciale:

a) a dispensare dal servizio il personale di qualunque ufficio e grado, comunque dipendente dalla Provincia, anche se l'ordinamento giuridico e il trattamento economico del personale stesso sia regolato da speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) a provvedere in ordine ai posti eventualmente vacanti o che siano per rendersi vacanti, fissandone le norme e le modalità.

Nulla è innovato al R. decreto-legge 16 agosto 1926, numero 1577, restando, altresì, vietato ogni aumento dell'onere globale, risultante, alla data di entrata in vigore di detto decreto, complessivamente per stipendi e per pensioni.

Art. 2.

Al personale che, in applicazione dell'articolo precedente, sarà dispensato dal servizio, è applicabile il trattamento stabilito dall'art. 3 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177.

Art. 3.

Contro i provvedimenti di cui al presente decreto è ammesso ricorso soltanto per legittimità al Consiglio di Stato

o in via straordinaria al Re, esclusa qualsiasi azione giudiziaria.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 70. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2071.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1420.

Disciplina del diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'art. 433 del Codice di commercio nel caso di fusione di società assicuratrici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare disposizioni interpretative di quelle del Codice di commercio concernenti la fusione delle società commerciali, aventi per oggetto l'esercizio delle assicurazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il diritto conferito all'assicurato dal secondo comma dell'art. 433 del Codice di commercio per i casi di fallimento o di liquidazione dell'assicuratore, non può essere esercitato nel caso di fusione di società assicuratrici.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Nostro Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MARTELLI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 67. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 2072.

REGIO DECRETO-LEGGE 26 luglio 1929, n. 1424.

Proroga del termine assegnato al comune di Bologna per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;
Veduto il R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, convertito nella legge 3 giugno 1929, n. 943, col quale veniva prorogato fino al 30 giugno 1929 il termine assegnato al comune di Bologna con decreto Ministeriale 5 aprile 1928, a norma del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al detto decreto-legge, relativamente al riordinamento degli uffici e servizi ed alla dispensa del personale;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di prorogare il termine suaccennato nei confronti della predetta Amministrazione comunale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine assegnato al comune di Bologna con R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, convertito nella legge 3 giugno 1929, n. 943, per l'esercizio delle facoltà eccezionali di cui al R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la dispensa del personale, è prorogato fino al 31 dicembre 1929.

L'efficacia di detta proroga si estende anche ai provvedimenti adottati nel periodo dalla scadenza del termine di cui al succitato R. decreto-legge 2 dicembre 1928, n. 2697, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 26 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 agosto 1929 - Anno VII
Atti del Governo, registro 287, foglio 71. — FERZI.

Numero di pubblicazione 2073.

REGIO DECRETO 20 giugno 1929, n. 1384.

Autorizzazione all'Istituto dei ciechi di Torino ad accettare una donazione.

N. 1384. R. decreto 20 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto dei ciechi di Torino viene autorizzato ad accettare la dona-

zione di L. 12,000 fattagli dalla presidenza della Cassa di risparmio di quella città, con l'obbligo di destinare L. 4000 per i bisogni del bilancio 1928 e le rimanenti L. 8000 per la creazione di due borse di studio per due ciechi di patronato della Cassa stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2074.**

REGIO DECRETO 27 maggio 1929, n. **1386.**

Erezione in ente morale della Fondazione scolastica « Borse di studio Giovannino Feltrinelli di Francesco e di Carolina Souvan » presso il liceo-ginnasio comunale pareggiato di Desenzano del Garda.

N. 1386. R. decreto 27 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione scolastica « Borse di studio Giovannino Feltrinelli di Francesco e di Carolina Souvan » presso il liceo-ginnasio comunale pareggiato di Desenzano del Garda viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2075.**

REGIO DECRETO 13 maggio 1929, n. **1387.**

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del ginnasio comunale pareggiato di Mugnano del Cardinale.

N. 1387. R. decreto 13 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del ginnasio comunale pareggiato di Mugnano del Cardinale viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2076.**

REGIO DECRETO 6 giugno 1929, n. **1388.**

Accettazione da parte dello Stato di una raccolta di acquarelli e disegni di Giacinto Gigante e di altri pittori della « Scuola di Posillipo ».

N. 1388. R. decreto 6 giugno 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene accettato il dono, fatto allo Stato dalla signorina Emilia Ferrara Dentice, di una grande raccolta di acquarelli e disegni di Giacinto Gigante e di altri pittori della « Scuola di Posillipo », e ne è autorizzata l'immissione nel Museo nazionale di San Martino in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2077.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **1390.**

Autorizzazione all'Istituto « Casanova » di Napoli ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1390. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto « Casanova » in Napoli viene autorizzato ad accettare il legato disposto in suo favore dalla baronessa Olimpia De Mellis e consistente nella nuda proprietà di due titoli del debito pubblico, l'uno della rendita di L. 1800 e l'altro di L. 960, rendita attribuita rispettivamente in usufrutto a Carolina Gentile e a Tommasina Rosa.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2078.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **1389.**

Autorizzazione al Regio istituto industriale di Bergamo ad accettare una donazione per l'istituzione di un premio annuo a favore del migliore alunno del 4° corso di filatura e tessitura.

N. 1389. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto industriale di Bergamo viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 10,000, fattagli dal sig. Alessandro Bacuzzi di Milano, per l'istituzione di un premio annuo da intitolarsi al nome del defunto suo figlio Franco, già alunno dell'Istituto stesso, e da assegnarsi al migliore allievo del 4° corso di filatura e tessitura.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2079.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **1391.**

Autorizzazione alla Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri di Milano ad accettare un legato disposto in suo favore.

N. 1391. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Società d'incoraggiamento d'arti e mestieri in Milano viene autorizzata ad accettare un legato di L. 5000 disposto a suo favore dal defunto nob. ing. Leopoldo Greppi.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

Numero di pubblicazione **2080.**

REGIO DECRETO 6 maggio 1929, n. **1392.**

Autorizzazione al Regio istituto nazionale industriale « Alessandro Rossi » di Vicenza ad accettare una donazione per l'acquisto di materiale scientifico e per l'istituzione di una borsa di studio.

N. 1392. R. decreto 6 maggio 1929, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Regio istituto nazionale industriale « Alessandro Rossi » in Vicenza viene autorizzato ad accettare la donazione di L. 60,000 di capitale nominale in titoli del Littorio, fatta a suo favore dal comm. Francesco Rossi fu Alessandro, e destinata per metà all'acquisto di materiale scientifico e per l'altra metà all'istituzione, con la rendita relativa, di una borsa di studio da intitolarsi ad « Alessandro e Giovanni Battista fratelli Rossi di Francesco » e da assegnarsi ad uno studente povero, meritevole, del predetto Istituto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

REGIO DECRETO 10 luglio 1929.
Approvazione della nomina del segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle comunicazioni elettriche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto lo statuto della Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 6 dicembre 1928, n. 2722, modificato con Nostro decreto 25 gennaio 1929, n. 36;

Visto l'art. 13 dello statuto-tipo delle Federazioni nazionali dei Sindacati fascisti dei trasporti terrestri e della navigazione interna, approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1929, n. 77;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina del dott. Giuseppe Alberto Trulli a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle comunicazioni elettriche, da essa dipendente;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la nomina del dott. Giuseppe Alberto Trulli a segretario della Federazione nazionale dei Sindacati fascisti degli addetti alle comunicazioni elettriche.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 10 luglio 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1929 - Anno VII
Registro n. 1 Corporazioni, foglio 258.

(4788)

REGIO DECRETO 17 giugno 1929.
Sostituzione dei membri tecnici costituenti il Collegio speciale di 1° grado sedente in Palmi Calabria per le controversie relative ai diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 492 e 493 del testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399;

Ritenuta la necessità di sostituire gli ingegneri cav. Mario Spalletti e cav. Luigi Piccitto, membri tecnici ordinario e supplente del Collegio speciale di 1° grado in Palmi Calabria per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, il primo perchè trasferito dall'ufficio di Reggio Calabria in altra sede, ed il secondo perchè assorbito dalle ordinarie occupazioni;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ingegnere principale di sezione del Genio civile cav. Marimonti Paolo dell'ufficio Servizio terremoto di Reggio Calabria e l'ingegnere principale di sezione del Genio civile cav. Ezio De Marinis dell'ufficio Servizio costruzioni case economiche di Reggio Calabria sono nominati, rispettivamente, membro ordinario e supplente del Collegio speciale di primo grado sedente in Palmi per le controversie relative a diritti su immobili danneggiati o distrutti dal terremoto, in sostituzione degli ingegneri Spalletti Mario e Piccitto Luigi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1929 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1929 - Anno VII
Registro n. 13, foglio n. 8.

(4796)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1929.
Delimitazione territoriale fra i comuni di Fasano (Brindisi) e Monopoli (Bari).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, convertito nella legge 13 novembre 1928, n. 3087;

Decreta:

Art. 1.

La linea di confine della zona di territorio staccata dal comune di Monopoli ed aggregata a quello di Fasano con l'art. 2 del R. decreto-legge 14 luglio 1927, n. 1301, è stabilita in conformità dell'acclusa pianta planimetrica.

Art. 2.

Il comune di Fasano provvederà alla manutenzione delle strade comunali esistenti lungo detta linea di confine.

Art. 3.

I prefetti di Bari e di Brindisi sono incaricati della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 12 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

UFFICIO TECNICO DEL CATASTO DI BARI.

Il nuovo confine territoriale tra Fasano e Monopoli (rappresentato sui lucidi di dettaglio, nonchè sul tracciato d'insieme, tratti dalla mappa del nuovo catasto, sulle indicazioni descrittive comunicate in apposita relazione dell'onorevole Regia prefettura) ha inizio dal canale ancora esistente sul mare, dal quale distacca seguendo il muraglione Egnazia (limite fra le particelle 11 e 12 del foglio 113 di

mappa di Monopoli) fino alla strada comunale Procaccio, che percorre verso nord-ovest per un tratto di metri 540, imboccando, poi, la strada comunale delle Carceri d'Egnazia.

Percorre questa per una lunghezza di m. 260 verso sud-est, pervenendo alla strada comunale Egnazia.

Indi prosegue per la medesima ed incontra la strada comunale Sovereto che percorre verso nord-ovest per 80 metri e cioè sino all'origine della strada comunale Trappeto Carbonelli.

Ne segue l'andamento fino ad incontrare la strada comunale Poma, che accompagna per 300 metri verso sud, fino ad incrociare la strada vicinale Lamapecora, percorrendola per 120 metri verso sud-ovest e raggiungendo così la strada vecchia comunale per Fasano.

Si svolge lungo questa in direzione sud-est per 260 metri sino a pervenire alla strada vicinale Seppanibale, che segue tutta, per poi attraversare la strada provinciale Polignano-Fasano e continuare lungo tutta la strada comunale di Parco Giardino e quella, pure comunale, di S. Antonio d'Oscula (limitatamente, quest'ultima, a 370 metri) in direzione sud-est, fino al limite di confine fra le particelle 31 e 46 del foglio 136 di Monopoli.

Da questo punto si sviluppa lungo il confine fra la particella 46 e le 31 e 34 del foglio 136 di Monopoli, fino al triplice della particelle 34 e 46 del foglio 136 anzidetto con la particella 38 del foglio 135 dello stesso Comune.

Poscia segue il limite fra la particella 38 del foglio 135 ed i nn. 46, 35 e 36 del foglio 136 pure di Monopoli, sino all'incrocio del vecchio confine territoriale fra Monopoli e Fasano (triplice fra le particelle 38 del foglio 135, 36 del foglio 136 di Monopoli e particella 1 del foglio 15 del comune di Fasano, secondo lo stato anteriore delle circoscrizioni).

(4787)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1929.

Proroga dei poteri conferiti al commissario incaricato della straordinaria gestione della « Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri », in Roma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il decreto Ministeriale 11 luglio 1928, col quale fu sciolta l'amministrazione dell'« Associazione per la gratuita difesa penale degli imputati ed accusati poveri », con sede in Roma, affidandosi la temporanea gestione dell'Istituto medesimo all'avv. Aldo Vecchini, con l'incarico di proporre, nel termine di mesi sei, opportune riforme nei riguardi dell'ente stesso, per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica;

Visti i decreti Ministeriali 28 febbraio e 10 maggio 1929, coi quali fu prorogato il termine assegnato al commissario per il compimento dei suoi lavori;

Vista la proposta del Prefetto;

Ritenuta la necessità di accordare al commissario una ulteriore proroga del termine suaccennato;

Veduto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Il termine assegnato al predetto commissario per l'espletamento dell'incarico conferitogli, è prorogato fino al 31 dicembre c. a.

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 8 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: BIANCHI.

(4786)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al signor Giulio Valenzano di Giacomo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giulio Giacomo Enrico Valenzano, nato a Torino il 20 febbraio 1894 da Giacomo e da Adele Casasco, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giulio Giacomo Enrico Valenzano il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 luglio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giulio Giacomo Enrico Valenzano il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Maria Calcia di Luigi Paolo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Maria Lorenzina Paola Calcia, nata a Torino il 3 febbraio 1888 da Luigi Paolo e da Elisabetta Pancino, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'articolo 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Maria Lorenzina Paola Calcia il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 luglio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono qui riportate;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Maria Lorenzina Paola Calcia il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(4799)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.
Inibizione di ricquisto della cittadinanza italiana al signor Angelo Luigi Galimberti di Simone.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Angelo Luigi Galimberti, nato a Milano il 20 settembre 1883 da Simone e da Adele Del Bosco, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge predetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Angelo Luigi Galimberti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 luglio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Angelo Luigi Galimberti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(4800)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1929.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Giuseppa Zucchi di Benvenuto.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Giuseppa Zucchi, nata a Milano il 27 agosto 1888 da Benvenuto e da Bianca Lissoni, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Giuseppa Zucchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 29 luglio 1929 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Giuseppa Zucchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 agosto 1929 - Anno VII

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*:
BIANCHI.

(4801)

DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 1929.
Devoluzione dei patrimoni delle ex Casse distrettuali di malattia delle nuove Provincie.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 19 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove Provincie delle leggi di assicurazione sociale;

Veduti i decreti Ministeriali 30 giugno 1926 e 31 maggio 1928-VI coi quali vennero determinate le Casse circondariali di malattia autorizzate ad esercitare l'assicurazione malattia ai sensi del citato Regio decreto-legge;

Decreta:

Art. 1.

I patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse per ammalati autorizzate a gestire, nei territori annessi, l'assicurazione di malattia in base alla abrogata legge ex austriaca 30 marzo 1888 B.L.I. n. 33, passano in proprietà delle novelle Casse circondariali di malattia con le norme di cui appresso:

a) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale di malattia di Fiume passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Fiume;

b) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale di malattia di Volosca-Abbazia, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Volosca-Abbazia;

c) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Bolzano città, Bolzano Sarentino e dintorni, Cassa malattia mercantile di Bolzano, Albergatori di Bolzano, Caldaro, Castelrotto e Ortisei, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Bolzano;

d) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Trieste, Postumia, Sesana, Muggia e Aurisina, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Trieste;

e) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale ammalati di Monfalcone, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Monfalcone;

f) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale ammalati di Zara passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Zara;

g) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali ammalati di Pola, Rovigno, Lussino, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Pola;

h) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale ammalati di Parenzo, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Parenzo;

i) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale di malattia di Pisino passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Pisino;

l) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali ammalati di Capodistria e Pirano, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Capodistria;

m) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale ammalati di Cortina d'Ampezzo, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Cortina d'Ampezzo;

n) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Trento città, Trento circondario, Mezzolombardo, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Trento;

o) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Borgo, Levico, Strigno e Primiero, passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Borgo;

p) i patrimoni mobili e immobili appartenenti alle cessate Casse distrettuali per ammalati di Egna e Cavalese passano in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Cavalese;

q) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale per ammalati di Cles passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Cles;

r) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale per ammalati di Riva, passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Riva;

s) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale ammalati di Rovereto passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Rovereto;

t) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale per ammalati di Tione passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Tione;

u) il patrimonio mobile e immobile appartenente alla cessata Cassa distrettuale per ammalati di Brunico passa in proprietà della Cassa circondariale di malattia di Brunico.

Art. 2.

Tale devoluzione s'intende effettuata con tutti quei diritti ed oneri che le citate ex Casse per ammalati potrebbero eventualmente ancora avere verso terzi, e in base agli accertamenti fatti dai rispettivi commissari liquidatori e ad eventuali successivi provvedimenti regolarmente autorizzati dal Ministero dell'economia nazionale.

Le prefetture di Trento, Bolzano, Belluno, Gorizia, Trieste, Pola, Fiume e Zara sono incaricate dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 9 luglio 1929 - Anno VII

p. *Il Ministro*: LESSONA.

(4797)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1086.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Pregel di Giuseppe, nato a Trieste il 29 luglio 1906 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio, 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pregi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Pregel è ridotto in « Pregi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4219)

N. 11419-31383.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ernesto Pauschè di Augusto, nato a Trieste il 5 dicembre 1874 e residente a Trieste, via A. Manzoni n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Possetti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ernesto Pauschè è ridotto in « Possetti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Romilda Pauschè nata Novelli fu Enrico, nata il 27 maggio 1879, moglie;
2. Negrina di Ernesto, nata il 6 novembre 1909, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4221)

N. 11419-35341.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Lidia Pirich di Angelo, nata a Trieste il 5 settembre 1906 e residente a Trieste, S. M. Maddalena sup. 817, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pierini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Lidia Pirich è ridotto in « Pierini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4222)

N. 11419-31369.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Ljuba fu Matteo, nato a Trieste il 23 dicembre 1897 e residente a Trieste, via Vidali, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « D'Amore »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Ljuba è ridotto in « D'Amore ».

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4223)

N. 11419-2078.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.na Andreana Lulich fu Clemente, nata a Pola il 16 marzo 1896 e residente a Trieste, piazza della Valle n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lulini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.na Andreana Lulich è ridotto in « Lulini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrica di Andreana, nata il 23 marzo 1919, figlia.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4224)

N. 11419-311

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.ra Caterina Raimondi ved. Giadrossich di Antonio, nata a Lussinpiccolo il 12 ottobre 1878 e residente a Trieste, via Benedetto Marcello, 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Giadrossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Caterina Raimondi ved. Giadrossich è ridotto in « Giadrossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Claudio fu Nicolò, nato il 19 aprile 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 25 marzo 1929 - Anno VII

Il prefetto: FORNACIARI.

(4227)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.